

**Sentenza CONSIGLIO DI STATO del
1 dicembre 2006, n. 7080
Obbligo di verificare per i punti
vendita non esclusivi l'opportunità
del rilascio delle singole
autorizzazioni per la vendita della
stampa quotidiana e periodica in
base ai parametri demografici,
economici e sociali.**

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

1) I fatti di causa possono essere dati per conosciuti dalle parti così come presentati nella parte espositiva dei rispettivi atti difensivi.

2) Appare decisiva al Collegio, per valutare la legittimità degli atti impugnati in primo grado, la considerazione del contenuto dell'articolo 2, sesto comma, del D. Lvo n. 170 del 24 aprile 2001. La disposizione qui richiamata stabilisce in via generale che il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio, anche stagionale, dei punti di vendita, esclusivi e non, di giornali quotidiani e periodici "deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi". E' evidente, a giudizio del Collegio, che i Comuni sulla base di tale norma hanno l'obbligo di verificare anche per i punti da collocare ove l'attività di vendita non è esclusiva la opportunità del rilascio delle singole autorizzazioni per la vendita della stampa quotidiana e periodica in base agli indicati parametri demografici, economici e sociali. Da ciò consegue la legittimità del potere discrezionale esercitato nel caso qui in esame dal Comune di Casalecchio sul Reno che, con la deliberazione n. 44 del 21 aprile 2004, ha approvato i criteri generali per la localizzazione dei punti di vendita non esclusivi unitamente alla localizzazione dei punti di vendita esclusivi. In tal modo l'Amministrazione appellata ha definito, preliminarmente all'esame delle singole istanze, una disciplina di validità generale in forza della quale procedere al rilascio delle singole autorizzazioni riducendo fortemente il pericolo di applicazioni difformi e non giustificate dei criteri fissati dal legislatore nell'articolo 2, sesto comma, del D. Lvo n. 170 del 2001.

La regolamentazione dettata in concreto ha ritenuto di escludere dalla possibilità di nuovi accessi all'esercizio dell'attività in questione solo due aree del territorio comunale (segnatamente i centri commerciali situati nel settore 12-Galvano "Shopville Gran Reno" e nel settore 11-Meridiana

"La Piazza di Meridiana") come individuate nel Piano Regolatore Comunale prevedendo per il residuo territorio comunale, definito come "zona Centro", una articolata previsione dell'insediamento di nuovi punti di vendita non esclusivi di giornali e periodici.

Tale disciplina, peraltro di validità solo quadriennale, non appare illogica né parte appellante, rimanendo ferma per ciò che si è detto la potestà comunale di valutare i criteri demografici, urbanistici e sociali indicati dal legislatore, ne ha provato una applicazione distorta o illegittima, incentrando le sue censure essenzialmente sulla affermazione di un principio di liberalizzazione assoluta del settore che, fatta eccezione per i soggetti ammessi alla sperimentazione per i quali è stato configurato un diritto di accesso all'esercizio della attività di vendita anche della stampa quotidiana e periodica, non è, invece, contenuto in termini generali nel D. Lvo n. 170 del 2001 proprio per la previsione di cui si è già detto che subordina il rilascio delle singole autorizzazioni a valutazioni discrezionali dell'Amministrazione comunale nei termini qui sopra sinteticamente delineati.

3) Non vi è stata nel caso di specie alcuna violazione delle norme del D. Lvo n. 170 del 2001, né rileva che nel contesto di adozione del Piano per localizzazione dei punti esclusivi di vendita siano stati dettati anche i criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti non esclusivi posto che gli indirizzi regionali previsti per la predisposizione del Piano non hanno influito nella determinazione dei criteri qui in esame, determinazione che risulta essere avvenuta in via autonoma. Da altra angolazione si deve osservare che le norme costituzionali sulla libera iniziativa dei privati e sul principio di eguaglianza nell'accesso alle attività economiche non sono incisi da una disciplina che tende, con evidenza, ad espandere le potenzialità del settore specifico tenendo conto delle altre esigenze di ordine sociale, urbanistico, demografico ed economico

4) Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello è respinto mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo rigetta con conferma della sentenza appellata.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

note

Id. 1.600